

Al Presidente dell'Assemblea Ordinaria Generale dei Soci della società
UNI.CO. Società Cooperativa

Ancona,

Il sottoscritto..... quale legale rappresentante
del SOCIO SOVVENTORE.....

DELEGA

Il Socio Sovventore.....

a rappresentarlo a tutti gli effetti all'Assemblea Ordinaria Generale dei Soci il giorno **venerdì 24 maggio 2019 alle ore 17.00 presso**

SEEBAY HOTEL - Via Poggio - 60020 Portonovo (ANCONA)

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, Relazione di Certificazione; deliberazioni relative;
- 2) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e certificazione a Società di Revisione ai sensi e per gli effetti degli articoli 13, 17, 19bis e 19ter del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 per gli esercizi 2019-2027 su proposta motivata del Collegio Sindacale e determinazione del compenso;
- 3) Nomina dei delegati.

.....
Il Socio (timbro e firma)

Estratto dello Statuto Sociale

Art. 27 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita dai soci cooperatori e dai soci sovventori. Hanno diritto di intervenire all'assemblea, ai sensi del precedente art. 8, i rappresentanti degli enti sovventori, i quali devono essere convocati secondo le modalità previste dall'art. 26. Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio, mediante delega conferita per iscritto; ciascun socio non può rappresentare più di quattro altri soci, salva l'ipotesi di delegati dalle assemblee separate. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, che collaborano all'impresa. Le deleghe possono essere conferite solo per singole assemblee, con effetto anche per le ulteriori convocazioni.

Art. 29 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni, non in mora con il pagamento della quota sociale o di altri debiti e non in conflitto d'interessi con la società. Ogni socio, ha diritto ad un solo voto, salvo quanto previsto dal precedente art. 28 in relazione ai soci sovventori.